

# DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO CONCORDATARIO

## 1) Religiosi

- a) Certificato di Battesimo uso matrimonio;
- b) Certificato di Cresima;
- c) Certificato di stato libero (se occorre).

## 2) Civili

- a) Contestuale in carta semplice.

## Battesimo

1) Il certificato non deve superare i sei mesi dall'emissione. La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali annotazioni marginali sull'atto di battesimo che possono alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.

2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all'estero, è sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la testimonianza giurata di persone degne di fede che confermino lo stato libero ecclesiastico del/la nubendo/a.

3) Se per vari motivi (es. chiesa distrutta) non è possibile reperire la certificazione di battesimo, è " sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo in età adulta (cfr. can. 876 C.J.C.).

4) Validità e riconoscimento. È valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità ecclesiali ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi i battesimi amministrati in nome della SS. Trinità. Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando nel loro rito l'indispensabile riferimento trinitario (cfr ad Totam Ecclesiam, Direttorio Ecumenico per l'applicazione delle decisioni del Concilio Vaticano II sull'ecumenismo, Parte I, Segretariato per l'Unione dei Cristiani, 1967,13, a).

5) Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco trascriva anche le annotazioni marginali (adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di

matrimonio, divieto di passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco che istruisce la pratica.

6) La legalizzazione della firma del Parroco da parte della Curia non è più necessaria per le Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi all'estero.

### **Cresima**

1) Il certificato non ha scadenza.

2) Occorre ricevere il Sacramento prima del matrimonio " se è possibile farlo senza grave incomodo " (cfr. can. 1065 C.J. C.).

3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente) (cfr. art. 8 D. G.).

4) Per provare l'avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a (cfr. can. 894 C.J.C.).

### **Stato libero ecclesiastico**

1) Il Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova testimoniale di stato libero dei nubendi che dopo il sedicesimo anno di età hanno dimorato in una Diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio (cfr art. 9 D.G.). Se non è possibile avere la prova testimoniale di stato libero, le risposte date alla domanda n. 1 della posizione matrimoniale valgono come giuramento suppletorio, o si usi il modello V Bis.

2) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine del certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel NULLA OSTA consolare.

4) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attestino che essa non ha contratto mai alcun matrimonio. " Questa richiesta non è segno di mancanza di fiducia nella persona non cattolica o di minor rispetto delle sue convinzioni religiose... più precisamente vuole accertare che non ci sia l'impedimento di un precedente vincolo matrimoniale a norma del can. 1085 C.J.C. " (cfr. art. 49 D.G.).

## **Contestuale**

1) È un documento cumulativo che contiene:

-residenza; -cittadinanza; -stato libero.

I sacerdoti incaricati non procedano all'istruzione della pratica matrimoniale senza la licenza dell'Ordinario nei casi di:

-matrimonio canonico dopo il civile;

-matrimonio di divorziati;

-matrimonio concordatario con sospensione degli effetti civili;

-matrimonio solo canonico dei vedovi;

-matrimonio canonico dei minorenni;

-matrimonio con celebrazione separata dei due riti.

La pratica matrimoniale, a norma del can. 1115 C.J.C., si può svolgere indifferentemente nella parrocchia di uno dei due nubendi. In presenza di una seria motivazione pastorale dei fidanzati (es. inserimento nei gruppi parrocchiali) può essere un terzo Parroco ad istruire la pratica matrimoniale e a celebrare il matrimonio, purché questi abbia la licenza scritta (mod. XIII) rilasciata da uno dei due Parroci.

## **LA PRATICA MATRIMONIALE IN GENERE**

### **1) Procedura ordinaria**

Dopo il corso prematrimoniale, possibilmente, con i documenti religiosi e il contestuale i nubendi si presenteranno al Parroco o al sacerdote incaricato per l'istruzione della pratica matrimoniale. Sia il sacerdote e non il laico la persona che riceve i nubendi. L'accoglienza sia calorosa e non burocratica, così da poter diventare offerta di catechesi.

Usando la "posizione matrimoniale" (mod. I) il sacerdote interrogherà separatamente i nubendi invitandoli a rispondere alle domande sotto il vincolo del giuramento, e assicurandoli che esse sono tutelate dal segreto di ufficio. Le risposte non si riducano al " sì " e al " no " ma esprimano più significativamente l'intenzione dei nubendi; siano scritte a macchina o con grafia leggibile.

e domande n. 1 e 2 sullo stato libero non si tralascino mai; le risposte possono valere anche come giuramento suppletorio.

La domanda n. 3 riguarda l'accettazione del matrimonio sacramento. Se il sacerdote ravvisa dei dubbi nei nubendi, avverta l'ufficio.

Le domande nn. 4, 5, 6 e 7 vertono sull'intenzione dei nubendi di accettare le proprietà fondamentali del matrimonio quali:

- l'unità;
- la fedeltà;
- l'indissolubilità;
- la procreazione responsabile

La domanda n. 10 non è da sottovalutare. Nascondere qualcosa (es. AIDS, malattie ereditarie) che potrà turbare la vita coniugale è causa di nullità.

Per quanto concerne il contenuto della pag. 4 della posizione matrimoniale, occorre verificare se si ravvisano casi di **impedimento** di:

- 1) consanguineità (can. 1091 C.J.C.);
- 2) minore età (can. 1083 C.J.C.);
- 3) disparità di culto (can. 1086 C.J.C.);
- 4) ordine sacro (can. 1087 C.J.C.);
- 5) rapimento (can. 1089 C.J.C.);

o **divieti**:

- 1) di Matrimonio misto (can. 1124, 1125 C.J.C.);
- 2) per chi ha abbandonato notoriamente la fede o è irretito da censura (can. 1071, § 1, nn. 4-5 C.J.C.);
- 3) di Matrimonio celebrato attraverso procuratore (can. 1071, § 1 n. 7 C.J. C.).

Al termine della pratica matrimoniale il Parroco invierà in Comune i nubendi con la richiesta (mod. X) da farsi alla Casa comunale per le pubblicazioni civili.

In via ordinaria il Parroco non richiada la pubblicazione all'Ufficiale di Stato civile se prima non ha istruito la pratica matrimoniale.

Nel giorno stabilito i nubendi si presenteranno in Comune con due testimoni uno dei quali deve essere un genitore. Per due domeniche più tre giorni verranno affisse in Comune le pubblicazioni; dopo la seconda domenica i nubendi ritireranno in Comune il certificato delle avvenute pubblicazioni civili e lo con segneranno in Parrocchia. Contemporaneamente il Parroco effettuerà le pubblicazioni canoniche nella sua parrocchia (mod. VII) ed invierà richiesta di pubblicazioni canoniche anche nella parrocchia dell'altra parte (mod. VII o IX).

Terminate le pubblicazioni canoniche e ottenuto il certificato di avvenute pubblicazioni civili, valido 180 giorni, il Parroco invierà in busta chiusa alla Curia, tramite i nubendi, la posizione matrimoniale e lo " stato dei documenti " (mod. XIV) debitamente compilato, con l'eventuale licenza di celebrazione di matrimonio ad altro Parroco, per farvi apporre il Protocollo e la firma di convalida dal Cancelliere di curia.

#### **Stato dei documenti** (mod. XIV)

La pagina 1 riassume le notizie religiose e civili circa i nubendi. In caso di differenza tra i dati anagrafici dell'atto civile di nascita e dell'atto di battesimo, si riportino entrambi dando la priorità a quelli che risultano dall'atto civile e specificando tra parentesi quanto risulta dall'atto di battesimo.

Si indichi il Comune della residenza civile. L'eventuale differenza del domicilio canonico (dimora di fatto) venga annotata nelle righe successive riguardanti la Parrocchia.

Nella pagina 2 si riportino le date delle pubblicazioni canoniche e civili. Si lasci all'ufficio il compito di compilare lo spazio riguardante la dispensa da impedimenti o la licenza.

La pagina 3 contiene gli spazi per la licenza ad altro Parroco se il matrimonio si celebra fuori parrocchia; la delega al sacerdote celebrante; la firma del Cancelliere della Curia firma del Cancelliere di Curia del luogo ove si celebra il matrimonio (fuori Diocesi).

Nella pagina 4 occorre trascrivere l'indirizzo delle parrocchie di battesimo dei nubendi ove comunicare e annotare la notizia del matrimonio celebrato (can. 1122, 2 C.J.C.).

Al termine dell'anno il Parroco consegnerà all'Ufficio Matrimoni lo stato dei documenti con l'annotazione dell'avvenuto matrimonio debitamente firmata.

## **2) Procedura straordinaria**

In caso di matrimonio da celebrarsi durante le pubblicazioni civili (art. 12 della legge concordataria 27 maggio 1929 n. 847) o con omissione delle pubblicazioni civili (art. 13) oppure con sospensione degli effetti civili (art. 8 del Concordato), il Parroco, prima di iniziare la pratica matrimoniale, presenti all'Ufficio Matrimoni gli interessati con una domanda da loro sottoscritta nella quale sia specificato il motivo per cui si chiede l'applicazione dei suddetti articoli.

Il permesso rilasciato dalla Curia ha valore solo per la Diocesi. In caso di sospensione degli effetti civili il Parroco si attenga alle disposizioni specifiche della Curia.

## **3) Matrimonio di extradiocesani**

Coloro che, non appartenendo alla Diocesi, desiderano celebrare le nozze in Diocesi devono esibire all'Ufficio Matrimoni lo stato dei documenti (mod. XIV) vistato dalla Curia dove si è svolta la pratica matrimoniale, onde ottenere il visto della Curia per gli adempimenti fissati dal diritto particolare.

Al nulla osta ecclesiastico si deve allegare il certificato delle avvenute pubblicazioni civili.

## **4) Adempimenti**

1) I coniugi che scelgono il regime patrimoniale della separazione dei beni dovranno manifestare la loro intenzione. La firma sottostante degli sposi, dei testimoni e del celebrante confermerà anche la scelta della separazione dei beni.

2) È dovere del Parroco ove si celebra il matrimonio comunicare ai Parroci di battesimo degli sposi l'avvenuto matrimonio per farlo annotare nei registri, utilizzando il mod. XVII della C.E.I.

3) Entro cinque giorni il Parroco dove si è celebrato il matrimonio ha il dovere di trasmettere "l'atto di matrimonio" (mod. XV) al Comune, allegandovi la " richiesta di trascrizione agli effetti civili " (Mod. XVI) e il certificato di avvenute pubblicazioni civili se queste sono state effettuate fuori Diocesi. La richiesta di trascrizione può avvenire o per posta (Raccomandata A.R.) o consegnando l'atto di matrimonio

all'ufficio protocollo del Comune L'impiegato del Comune rilascerà il tagliando sottostante il mod. XVI come ricevuta, che verrà inserita nello stato dei documenti unitamente alla cartolina bianca che il Comune invierà a convalida dell'avvenuta trascrizione A1 termine dell'anno civile i Parroci consegneranno in Curia tutti i modelli XIV debitamente compilati.

4) L'inadempienza derivante dalla mancata trascrizione del matrimonio entro i termini di legge comporta conseguenze civili e penali di cui si assume la totale responsabilità il Parroco competente.

5) Legittimazione, riconoscimento naturale, adozione dei figli, (confronta pagina 40)

6) Rettifica degli atti originali

Per tutti questi casi il Parroco invierà all'Ufficio Matrimoni gli interessati con l'atto originale di battesimo, o di cresima o di matrimonio.

Per poter procedere alla rettifica degli atti originali gli interessati dovranno esibire e rilasciare in Curia la copia integrale dell'atto di nascita, che potrà essere sostituita, a seconda dei casi, o con l'estratto dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432, o con uno stato di famiglia o con la sentenza del Tribunale dei minori che concede l'adozione.

Il Cancelliere , per Decreto, autorizzerà la variazione che si richiede venga effettuata nei registri ecclesiastici.

## CASI RIGUARDANTI IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1 ) Matrimonio fuori del territorio parrocchiale

Per celebrare il matrimonio fuori della Parrocchia dove si è svolta la pratica matrimoniale, è necessaria la licenza ad altro Parroco (mod. XIV). Al termine della pratica matrimoniale, pertanto, il Parroco competente manderà, tramite i nubendi, tutti i documenti in busta chiusa all'Ufficio Matrimoni della Curia, per farvi apporre il protocollo e la firma del Responsabile dell'Ufficio.

2) Matrimonio fuori Diocesi Se i fidanzati desiderano contrarre le nozze fuori Diocesi, il Parroco invii in Curia, tramite i nubendi, la posizione matrimoniale(mod. 1) e lo stato dei documenti (mod. XIV) con la licenza ad altro Parroco unitamente al certificato di avvenute pubblicazioni civili perché l'Ufficio Matrimoni possa rilasciare il nulla osta per la celebrazione del matrimonio fuori Diocesi.

3) Matrimonio di residenti in Italia ma da celebrarsi all'estero Due cittadini italiani residenti in Italia, per contrarre matrimonio fuori del territorio nazionale, devono

portare con sé il nulla osta ecclesiastico (stato dei documenti: mod. XIV) vistato dalla Curia con licenza ad altro Parroco. Lo stato dei documenti verrà rilasciato dal Parroco che istruisce la pratica dopo l'interrogatorio dei nubendi (mod.I), le pubblicazioni canoniche (mod. VII-VIII-IX) e la dovuta preparazione matrimoniale. Per gli effetti civili al matrimonio canonico i nubendi dovranno consegnare al console italiano del paese dove celebreranno le nozze i certificati: estratto per riassunto dell'atto di nascita e il contestuale, per ottenere dopo le pubblicazioni civili nel luogo di residenza italiano il Nulla Osta consolare della nostra autorità all'estero.

4) Matrimoni di residenti all'estero ma da celebrarsi in Italia Due cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.: Anagrafe degli italiani residenti all'estero) per contrarre matrimonio dovranno svolgere la pratica matrimoniale presso la Parrocchia dove hanno il domicilio. Effettuate le pubblicazioni canoniche, la preparazione matrimoniale ed ottenuto il nulla osta dalla Curia vescovile con licenza ad altro Parroco, i nubendi consegneranno la documentazione al Parroco nel cui territorio sarà celebrato il matrimonio. Il Parroco redigerà il mod. XIV (stato dei documenti) che presenterà all'Ufficio Matrimoni per la vidimazione da parte del Responsabile. Per l'ottenimento degli effetti civili al matrimonio canonico i nubendi dovranno consegnare i documenti civili richiesti per il matrimonio concordatario chiedendo l'applicazione dell'art. 13 della Legge 27/5/1929 n. 847.

### C) CASI D'URGENZA

1) Pericolo di morte Per pericolo di morte si intende il timore certo o altamente probabile della morte di anche uno solo dei due contraenti. In questo caso l'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi dovunque dimoranti e tutti quelli che vivono di fatto nel proprio territorio (can. 1079, 1). Nell'impossibilità di adire l'Ordinario del luogo, gode della stessa potestà anche il Parroco (can. 1079, 2). Il Codice di Diritto Canonico non impone l'uso del telegrafo o del telefono per ricorrere all'Ordinario del luogo. Quindi il Parroco o il sacerdote celebrante devono informare subito l'Ordinario del luogo della dispensa da essi concessa in foro esterno (can. 1081). Il Parroco dovrà con prudenza verificare la capacità della persona inferma di emettere un valido consenso, unitamente all'oggettiva libertà e volontà di ambedue i nubendi, al fine di evitare eventuali violenze morali di un contraente nei confronti dell'altro o da parte di terze persone aventi diritto. Per quanto riguarda l'istruttoria matrimoniale, il Parroco deve seguire l'iter normale. " Qualora non sia possibile avere altre prove né sussistano indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei contraenti anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento (can. 1068). Tralasciate quindi le pubblicazioni e la procedura ordinaria, il Parroco potrà ammettere i nubendi alla celebrazione. Celebrato il matrimonio, in casa o in ospedale (can. 1118, 2), quando non è possibile accedere alla chiesa parrocchiale, e dopo la lettura degli articoli del Codice Civile 143, 144, 147, il Parroco redigerà due atti originali uno dei quali trasmetterà al Comune con l'annotazione dell'avvenuto matrimonio in pericolo di morte. Nell'impossibilità dei nubendi di esibire i documenti

civili, il Parroco trasmetterà ugualmente entro cinque giorni l'atto di matrimonio al Comune, per ottenerne la trascrizione, riservandosi di consegnare successivamente i documenti richiesti. I documenti religiosi invece saranno depositati dal Parroco nell'Ufficio Matrimoni della Curia unitamente a una relazione che spieghi l'urgenza della celebrazione in pericolo di morte.

2) Imminenza delle nozze Può avvenire che quando tutto è preparato per le nozze (omnia parata sunt) si venga a conoscenza di qualche impedimento. Anche in questo caso l'Ordinario può dispensare dagli impedimenti tanto pubblici che occulti. Il Parroco ha la facoltà di dispensare soltanto nei casi occulti quando non vi è la possibilità di ricorrere all'Ordinario o quando il ricorso può far violare il segreto. La dispensa concessa in questi casi sarà registrata come nei matrimoni celebrati in pericolo di morte.

#### D) CASI RIGUARDANTI LA FORMA SOSTANZIALE O ACCIDENTALE DELLA CELEBRAZIONE

1) Matrimonio per procura Se esiste una giusta causa, quale potrebbe essere la distanza dei contraenti, la malattia, la detenzione in carcere etc. etc., il matrimonio può essere celebrato per procura. A tal fine è preventivamente necessario il nulla osta della Curia. Il Parroco insieme ai documenti richiesti esigerà l'atto di procura che deve contenere, ad validitatem (can. 1105), le seguenti modalità:

a) un mandato speciale per contrarre matrimonio con una persona determinata;

b) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico;

c) il mandato deve essere conferito per iscritto e firmato dal mandante, dal Parroco o dall'Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato, o da un sacerdote delegato da uno di essi o da almeno due testimoni, oppure deve essere fatto con documento autentico a norma del diritto civile (can. 1105). Per procedere ad liceitatem al matrimonio mediante procura occorre anche la licenza dell'Ordinario (can. 1071, 7).

Per il matrimonio concordatario si richiede che nella procura sia espressa la volontà di contrarre un matrimonio valido agli effetti civili. L'atto originale della procura dovrà conservarsi nella posizione matrimoniale. Per la richiesta di pubblicazioni civili (mod. X) sarà inviata una copia della procura redatta su carta da bollo e legalizzata dalla Curia.

Il procuratore nella celebrazione del matrimonio sarà interrogato con formula appropriata e al termine della celebrazione firmerà l'atto di matrimonio debitamente preparato. Alcune sottolineature:

a) il matrimonio è contratto giuridicamente nel momento in cui il procuratore esprime il consenso in nome del mandante;

b) il mandato di procura può essere revocato dal mandante in qualsiasi momento. È opportuno che la revoca sia fatta per iscritto notando l'anno, il mese, il giorno e l'ora. Restando privo di facoltà il procuratore celebra un matrimonio invalido;

c) se il mandante cade in pazzia prima del matrimonio la celebrazione è invalida (can. 1105, 4).

2) Matrimonio a mezzo interprete Se il Parroco si trova nell'impossibilità di svolgere un dialogo con i contraenti perché ignaro della loro lingua, può servirsi di un interprete sia nella istruzione della pratica matrimoniale sia nella celebrazione del matrimonio. Il Parroco deve accertarsi della fedeltà dell'interprete (can. 1106). L'uso dell'interprete nella celebrazione delle nozze deve essere giustificato da gravi motivi e consentito dall'Ordinario. È opportuno nell'atto di matrimonio, porre una speciale annotazione. Nei matrimoni dei sordomuti il Parroco nell'impossibilità di avere una persona che conosca il linguaggio dei contraenti, ottenuto il consenso con segni equivalenti (can. 1104), potrà limitarsi a far leggere agli interessati gli articoli del Codice Civile 143, 144, 147 riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Dovrà esigere la presenza dell'interprete se il coniuge sordo non sapesse leggere. Nell'uno e nell'altro caso porrà una nota esplicativa sull'atto di matrimonio.

3) Matrimonio celebrato nell'errore comune o nel dubbio positivo e probabile circa la facoltà del sacerdote assistente Per quanto riguarda l'errore comune (can. 144, 1) il Parroco si attenga alla seguente norma pratica. Se le nozze sono state celebrate da un sacerdote con facoltà ordinaria, Parroco (can. 1111) - amministratore parrocchiale (can. 540) - vicario parrocchiale con facoltà generale delegata (can. 1111 - 137, 3), e il difetto che vizia tali facoltà è occulto, il matrimonio si ritenga valido, se invece si tratta di un sacerdote che assiste al matrimonio senza delega particolare si proceda alla convalidazione semplice (can. 1156) rinnovando il consenso, o si chieda all'Ordinario la sanazione in radice, saltem sub conditione a norma dei canoni 1161 e 1165. Per quanto riguarda il matrimonio celebrato nel dubbio positivo e probabile (cioè in presenza di una motivazione grave e probabile in favore della facoltà) questi deve considerarsi valido (in dubio standum est pro valore matrimoni - can. 1060), sia che il dubbio si riferisca alle disposizioni del diritto dubium juris sia che riguardi la situazione di fatto dubium facti (can. 144, 1). Comunque solo per gravi e urgenti ragioni sarà lecito al sacerdote agire in tali circostanze.

## E) PROVVEDIMENTI STRAORDINARI SUSSEGUENTI AL MATRIMONIO

1 ) Legittimazione Il matrimonio celebrato secondo la legge canonica e trascritto agli effetti civili rende legittimi i figli naturali. Gli sposi però dovranno farne il riconoscimento davanti al sacerdote celebrante nel momento del consenso esibendo i relativi atti di nascita e di battesimo. Se la prole non è stata battezzata si dovrà

battezzare prima del matrimonio. Nell'atto di battesimo dovrà poi risultare che il bambino/a è stato/a legittimato/a per successivo matrimonio. Il sacerdote celebrante che provvede alla legittimazione della prole stenderà l'atto di riconoscimento nell'atto di matrimonio. Nel trasmettere una delle due copie originali alla casa comunale, vi allegherà anche l'atto di nascita dei figli legittimati. Annoterà quindi la legittimazione nei registri di battesimo se la prole fu battezzata nella sua parrocchia, altrimenti invierà in Curia un terzo atto originale di matrimonio con l'atto di battesimo perché possa emettersi il decreto di correzione. Quando per impossibilità o inavvertenza non è stato fatto il riconoscimento nel momento della celebrazione del matrimonio ai fini della legittimazione, questa potrà compiersi successivamente presso la Curia. In tal caso i genitori dovranno esibire l'atto di nascita del battezzato/a ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432 e l'atto di battesimo da correggersi. La Curia provvederà con un decreto a comunicare al Parroco dove la prole è stata battezzata l'avvenuta legittimazione. Analoga procedura si verifica nei casi di adozione decretata dal Tribunale dei minori.

2) Convalidazione e sanazione in radice La convalidazione è l'atto con il quale il matrimonio celebrato invalidamente diventa valido. Si distingue in convalidazione semplice e sanazione in radice. La convalidazione semplice consiste nella rinnovazione del consenso matrimoniale anche se entrambe le parti hanno dato il consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito (can. 1156, 2), ed ottiene gli effetti per il futuro o, come si dice, ex nunc cioè dal momento della convalida. Della sanazione in radice si è trattato al n.10 parte 6 sezione A della sezione A: Matrimonio canonico dopo il civile p 34.